



Ministero della Giustizia

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 4-06665 DEL DEP. ASCARI (res. n. 588 del 28 dicembre 2025)

RISPOSTA

Con l'atto di sindacato ispettivo in oggetto l'Onorevole interrogante si occupa di una vicenda che vede coinvolta una minore, cittadina italiana e stabilmente residente in Italia, che è stata condotta in Messico dalla madre all'insaputa del padre, il quale da oltre due anni non vede la figlia se non per il tramite di rare videochiamate.

Si invoca dunque l'adozione di iniziative tese a tutelare il diritto alla bigenitorialità della minore oltre che quello alla genitorialità del padre della stessa.

Per fornire puntuale riscontro all'atto parlamentare le competenti articolazioni ministeriali sono state incaricate di compiere gli opportuni accertamenti.

E' stata dunque acquisita dettagliata relazione dal Presidente del Tribunale di Modena, in cui vengono ricostruiti i passaggi salienti della vicenda processuale cui l'interrogazione si riferisce.

Trattandosi di procedimento riguardante soggetto ancora minorenne, in questa sede se ne può dare conto rappresentando soltanto che detto Ufficio giudiziario, nel pronunciare la separazione personale dei coniugi, ha effettivamente disposto l'affido in via esclusiva della minore al padre in ragione della condotta di sottrazione posta in

essere dalla madre e ritenuta perciò solo pregiudizievole per gli interessi della minore, che in questo modo ha visto leso il suo diritto alla bigenitorialità.

Parallelamente, l'articolazione ministeriale che svolge funzioni di Autorità Centrale per l'assistenza e la cooperazione nell'attuazione delle previsioni della Convenzione de L'Aja, del 25 ottobre 1980, ha riferito che, in riscontro alla richiesta di assistenza presentata dal padre della minore, ha dato tempestivamente e ritualmente avvio alla procedura di cooperazione con l'omologo Ufficio del Messico.

Ciò detto, e senza fornire dettagli ulteriori sulle statuizioni dell'Autorità giudiziaria messicana che hanno riguardato la minore, stante la non ostensibilità di tali informazioni, basti dar conto del fatto che detta Autorità giudiziaria ha respinto la domanda di ritorno in Italia della minore, stabilendo altresì che la competenza a decidere sui diritti di affidamento spetta alla stessa Autorità giudiziaria messicana.

Invero, l'ordine di ritorno del minore tradotto all'estero è emesso dal Giudice competente ad applicare la Convenzione dell'Aja nel Paese ove il minore si trova, così come previsto dal citato strumento di cooperazione internazionale. E laddove il genitore che ha posto in essere la sottrazione non vi adempia, l'ordine deve essere eseguito nel Paese di rifugio, sempre secondo l'ordinamento di tale Stato ed anche con l'ausilio della forza pubblica.

Quanto alle decisioni intervenute in Italia, ove non recepite dal Giudice competente all'estero nel corso del giudizio convenzionale, esse per produrre effetti devono essere riconosciute e rese esecutive nel Paese di rifugio.

Nessun meccanismo automatico è previsto, infatti, dalla Convenzione per il recepimento di tali decisioni nel corso del procedimento convenzionale. L'art. 15 prevede unicamente che una dichiarazione delle Autorità del Paese di residenza abituale del minore relativamente al riconoscimento della sottrazione internazionale possa avere una rilevanza nel procedimento convenzionale.

Nel corso del giudizio, in ogni caso, il Giudice straniero competente può tenere conto di tali provvedimenti nelle sue valutazioni e decisioni.

Va poi precisato che, quando un minore non viene restituito al Paese di originaria residenza abituale, la competenza alla regolamentazione dei rapporti familiari si radica nel Paese di rifugio, ove entrambi i genitori possono costituirsi e far valere i rispettivi diritti.

Pertanto, nella fattispecie oggetto dell'odierno atto di sindacato ispettivo, il padre della minore, che usufruisce del ministero di due avvocati (uno in Messico e uno in Italia), potrà valutare - una volta che la decisione di rigetto sarà divenuta definitiva - la possibilità di presentare, tramite l'Autorità Centrale italiana, una nuova istanza ai sensi dell'art. 21 della Convenzione per la tutela e l'esercizio del diritto di visita.

In chiusura preme dare rassicurazioni sul fatto che gli sviluppi del caso continueranno ad essere monitorati dal Dicastero, anche grazie al coinvolgimento del Ministero degli affari esteri per i profili di assistenza diplomatica e consolare.

Il Ministero, dunque, non mancherà di mantenere alta l'attenzione sulla vicenda, curando ogni incombente di propria competenza e sempre muovendosi entro entro l'esatto perimetro delle sue prerogative e nel pieno rispetto dell'autonomia decisionale che fa capo alle Autorità giudiziarie competenti.

Il Ministro
Carlo Nordio

[Testo dell'interrogazione](#)